

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Premessa

Le visite e i viaggi d'istruzione integrano la finalità didattica e educativa della scuola favorendo la formazione generale della personalità degli alunni e il loro arricchimento culturale, contribuendo al raggiungimento completo degli obiettivi cognitivi, culturali e didattici degli specifici indirizzi di studio dell'Istituto tecnico economico "Caio Plinio Secondo".

E' compito dei singoli consigli di classe, nell'ambito del proprio progetto educativo e culturale annuale, la proposta e la **gestione delle visite e dei viaggi**.

- Le **visite d'istruzione** sono da intendersi come uscite didattiche che non prevedono pernottamento; esse potranno svolgersi nell'arco di una mattinata di lezione, di un pomeriggio o di un'intera giornata.
- Il **viaggio d'istruzione** è da intendersi, invece, come uscita didattica che preveda uno o più pernottamenti, anche all'estero.

Il **numero di visite e/o di viaggi d'istruzione** che ogni classe può svolgere nell'arco di un anno scolastico è disciplinato dalle indicazioni generali di seguito dettate.

Durante lo svolgimento delle visite e dei viaggi d'istruzione valgono le norme disciplinari che regolano il comportamento degli studenti all'interno dell'Istituto. Il comportamento non adeguato della classe può essere all'origine della mancata effettuazione di un viaggio.

Gli scambi culturali con altre scuole, in Italia e/o all'estero e i soggiorni estivi o presso altre scuole non rientrano in questo Regolamento.

Indicazioni generali e operative

Art. 1

La raccolta delle proposte, il coordinamento e l'organizzazione delle visite e dei viaggi d'istruzione sono affidati ad una commissione composta da un minimo di tre e un massimo di cinque docenti nominati, ad inizio di anno scolastico, dal Collegio dei docenti su proposta del Dirigente Scolastico. La commissione avrà il compito di:

- a. collaborare con i consigli di classe nell'organizzazione;
- b. provvedere al controllo formale delle procedure;
- c. organizzare, in collaborazione con la segreteria, tutte le fasi previste per la realizzazione;
- d. collaborare con il Dirigente scolastico nella fase di coordinamento delle proposte, favorendo, per esempio, l'aggregazione di classi indirizzate alla stessa meta e/o prevedendo la concentrazione delle visite/viaggi in determinati periodi.

Art. 2

All'inizio di ogni anno scolastico, nella fase di programmazione didattica (entro il mese di ottobre), il Consiglio di classe indica quali aspetti del programma richiedono approfondimento mediante visita o viaggio d'istruzione.

Il Consiglio di classe indicherà il docente referente, i docenti accompagnatori e il docente sostituto. Mancando i docenti accompagnatori la visita o il viaggio non si potranno svolgere.

Il docente indicato come referente da parte del consiglio di classe, contatterà la commissione o il docente responsabile per le visite e i viaggi d'istruzione per definire le questioni organizzative del viaggio/visita, in relazione ai percorsi e agli obiettivi proposti. Il Consiglio di classe potrà, nella sua composizione completa, stabilire, eventualmente, un tetto di spesa.

Il Consiglio di classe, nella persona del docente referente, è tenuto ad informare le famiglie su obiettivi, costi e organizzazione del viaggio/visita.

Art. 3

Nelle sedute dei Consigli di classe di novembre dovranno essere deliberate le proposte di viaggi/visite. Le proposte sottoposte a delibera formale dovranno essere presentate alla commissione o al docente responsabile subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di classe e comunque non oltre la prima settimana di dicembre, utilizzando il modulo apposito. Per le visite di mezza giornata o di un giorno, relative a iniziative rilevanti e/o straordinarie, la proposta e la programmazione potranno essere presentate anche in consigli di classe successivi.

Le delibere dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a. meta, itinerario, finalità didattiche e culturali;
- b. periodo indicativo e durata del viaggio;
- c. classe e sezione, numero alunni partecipanti;
- d. nome degli accompagnatori e del docente sostituto.

È opportuno specificare nel modulo ogni altro dettaglio utile a definire in modo rigoroso le richieste che saranno poi inoltrate all'agenzia di viaggio (mezzo di trasporto, eventuali guide, categoria e posizione dell'albergo, etc.).

Art. 4

Al viaggio/visita d'istruzione dovranno partecipare, di norma, tutti gli alunni della classe, comunque non meno del 75%. Gli studenti partecipanti dovranno presentare l'autorizzazione scritta dei genitori. L'adesione, sottoscritta dai genitori, comporta, in caso di mancata partecipazione, il pagamento della penale richiesta dall'agenzia organizzatrice, secondo le disposizioni vigenti. Nel conferire l'incarico di accompagnatore al singolo docente, il Dirigente scolastico terrà conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe e della disponibilità dello stesso docente. Il numero degli accompagnatori è fissato in uno ogni 15 alunni partecipanti nel caso di visite di un giorno e di viaggi di più giorni; almeno due accompagnatori per le visite all'estero; per visite nel Comune e/o zone limitrofe, di norma, un docente ogni 15 studenti. Ogni docente può fungere da accompagnatore per un solo viaggio d'istruzione della durata superiore ad un giorno, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente per casi di estrema necessità. I docenti con più classi potranno partecipare a un massimo di due visite d'istruzione di una giornata, per i docenti di sostegno questo limite non può essere vincolante. Nel caso in cui il docente proponente non sia anche accompagnatore, si farà carico di curare, in collaborazione con quest'ultimo, la preparazione degli aspetti culturali e organizzativi del viaggio/visita e di garantirne l'efficacia didattica.

Nel caso in cui il docente accompagnatore di un viaggio di istruzione operi su più Istituti deve fare richiesta esplicita anche all'altro istituto e comunque non è possibile che venga autorizzato all'accompagnamento di più classi se non con una deroga particolare e motivata concordata tra i Dirigenti dei due Istituti.

Art. 5

Le visite didattiche (due) e i viaggi d'istruzione (uno) non potranno superare sette giorni complessivi per le classi quinte e per le classi del biennio. Per le classi terze e quarte tale limite è fissato in quattro giorni complessivi. Nel caso in cui la classe non partecipi al viaggio d'istruzione, potrà essere autorizzata a svolgere una terza visita guidata, questo anche nel caso di eventi culturali di particolare rilevanza e/o unici non prevedibili al momento della decisione del consiglio di classe. I viaggi d'istruzione in Italia potranno occupare un massimo di quattro giorni, mentre quelli all'estero un massimo di sei giorni dell'anno scolastico in corso, compatibilmente con le esigenze di servizio dei docenti. Le classi prime potranno svolgere solo visite di un giorno o, in deroga, con un pernottamento se l'iniziativa riveste particolare validità educativa e formativa. Tutte le classi del triennio potranno svolgere un viaggio in Italia di più giorni. Le classi quarte e quinte potranno svolgere un viaggio d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero. Le classi del triennio dell'indirizzo "Turismo", data la specificità dell'indirizzo, potranno essere autorizzate, in alternativa al viaggio in Italia, a un viaggio in un paese estero di una delle lingue studiate.

Art. 6

L'approvazione dei viaggi è di competenza del Consiglio di Istituto. In caso di necessità o di urgenza essa può essere demandata alla Giunta Esecutiva, con successiva ratifica da parte del Consiglio. Per le procedure di affidamento, Consiglio e Giunta si atterranno alle norme vigenti in materia di acquisti e forniture. Per le visite guidate della durata massima di un giorno il Consiglio d'Istituto, per snellire le procedure e consentire una programmazione più flessibile da parte dei Consigli di classe, può conferire delega per la decisione alla Giunta Esecutiva e al Dirigente scolastico, qualora il costo previsto per studente non sia superiore a € 50,00 con l'ulteriore vincolo della verifica della copertura assicurativa. Il Consiglio di Istituto può, inoltre, concedere contributi a chi ne faccia richiesta motivata o comunque quando ne ravveda la necessità, entro i parametri di reddito previsti dalla legge e fatte salve le disponibilità di Bilancio.

Art. 7

Entro una settimana dall'effettuazione della visita e/o del viaggio d'istruzione il docente referente del viaggio per la classe compila il modulo per la valutazione organizzativa e del servizio fornito dall'agenzia di trasporti e/o di viaggi e lo consegna alla commissione o al docente responsabile. Sulla base di queste indicazioni il Consiglio d'Istituto potrà operare una valutazione per le scelte operative dell'anno scolastico successivo.

Art. 8

Per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento si farà riferimento alla Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 111 e alla Circolare Ministeriale del 2 ottobre 1996 n. 623.